



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

**Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'Istanza d'Arengo perché la pratica dell'aborto sia depenalizzata e resa legale con riferimento ai casi di gravidanza in cui sussistano gravi rischi di salute per la donna (Istanza n.7 del 3 aprile 2016)**

Estratto del processo verbale della seduta dell'11 gennaio 2023  
della Commissione Consiliare Permanente IV

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER LA SANITA'  
ROBERTO CIAVATTA

*"In ottemperanza all'articolo 7 della Legge n.72/1995, riferisco alla commissione in merito ai provvedimenti adottati in seguito all'approvazione delle seguenti Istanze d'arengo che richiedono:*

- (Istanza n.7 del 3 aprile 2016) che la pratica dell'aborto sia depenalizzata e resa legale con riferimento ai casi di gravidanza in cui sussistano gravi rischi di salute per la donna;*
- (Istanza n.8 del 3 aprile 2016) che la pratica dell'aborto sia depenalizzata e resa legale con riferimento ai casi di gravidanza riguardanti donne vittime di violenza sessuale;*
- (Istanza n.10 del 3 aprile 2016) che la pratica dell'aborto sia depenalizzata e resa legale con riferimento ai casi di gravidanza in cui sussistano rischi di patologie gravi o malformazioni per il feto.*

*Al tempo della presentazione delle Istanze d'Arengo in oggetto, l'articolo 153 del Codice Penale prevedeva la prigionia per chiunque si procurasse o concorresse a praticare l'aborto:*

*"La donna incinta che si procura l'aborto e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.*

*Alla stessa pena soggiace la persona che procura l'aborto alla donna maggiore degli anni ventuno col libero e consapevole consenso di lei.*

*Si applica la prigionia di terzo grado:*

- 1) se il fatto è commesso senza il consenso della donna;*
  - 2) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;*
  - 3) se in conseguenza dell'aborto la donna incinta muore o subisce una lesione grave.*
- Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all'interdizione di quarto grado, se il colpevole esercita una professione sanitaria."*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA

Con la Legge approvata il 7 settembre 2022 n.127 "Regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza", al comma 1 dell'articolo 4 sono regolamentati i casi di interruzione volontaria di gravidanza consentiti, ovvero:

"1. La donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza:

- a) entro la fine della dodicesima settimana di gestazione, secondo quanto disposto dall'articolo 5;
- b) dopo la dodicesima settimana di gestazione, se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano accertate anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica o psichica della donna, o se la gravidanza sia il risultato di stupro od incesto, secondo quanto disposto dall'articolo 6 (....)".

Nella stessa Legge n.127/2022, all'articolo 16 è stato modificato l'articolo 153 del Codice Penale precedentemente letto, prevedendo la prigionia per tutti i casi di aborto non previsti dalla stessa legge, che appunto sono stati depenalizzati:

"1. L'articolo 153 del Codice Penale è così sostituito:

"1. La donna incinta che interrompe volontariamente la gravidanza al di fuori dei casi consentiti dalla legge e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.

2. Si applica nei seguenti casi di interruzione di gravidanza la prigionia di terzo grado:

- a) se il fatto è commesso senza il consenso della donna, al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- b) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;
- c) se in conseguenza dell'interruzione di gravidanza, nei casi puniti dal presente articolo, la donna incinta muore o subisce lesione grave.

3. Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all'interdizione di quarto grado se il colpevole, fatti salvi i casi in cui l'interruzione di gravidanza è consentita, esercita una professione sanitaria.

3bis. Chiunque con violenza o minaccia, artifici o raggiri o abusando della sua autorità induce la donna ad interrompere la gravidanza o, al contrario, la obbliga a portarla a termine quando ella vorrebbe interromperla, è punito con la prigionia di terzo grado. Se la donna è minore di anni diciotto o interdetta o inabilitata si applica la prigionia di quarto grado."

Il successivo articolo 18 della Legge n.127/2022 ha abrogato altresì l'articolo 154 del codice Penale (aborto per motivi d'onore):

"La donna incinta che per motivo d'onore si provoca l'aborto o vi consente è punita con la prigionia di primo grado.

Chiunque concorre nel misfatto per fine di lucro è punito con la prigionia di secondo grado. Se il compartecipe esercita una professione sanitaria si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado."



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E  
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E  
AGRICOLTURA**

*In conclusione, per le ragioni elencate, considerando che senza alcun dubbio le richieste contenute nelle Istanze d'Arengo in oggetto, approvate nel lontano 2016, sono state tutte accolte nel testo della Legge 7 settembre 2022 n.127 "Regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza", che dunque vi ha dato piena attuazione, si considera concluso l'iter istituzionale delle Istanze d'Arengo citate."*